



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**CONVENZIONE CON L'AGRITURISMO "LA PALAZZINA", PER L'EFFETTUAZIONE
DI ATTIVITA' DI CORSO BASE DI CUCINA A FAVORE DI PAZIENTI DEL CENTRO
ADOLESCENZA E GIOVANE ETÀ**

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa Giuseppina Ciotti, nata a Poviglio (RE) il 11.11.1956, C.F. CTTGPP56S51G947Q, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Viale Basetti n. 8, che agisce in nome e per conto dell'AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

Il Sig. Gozzi Giovanni, nato a Viadana (MN) il 07.03.1961 C.F. GZZGNN61C07L826F in qualità di legale rappresentante dell'Agriturismo "La Palazzina", con sede in Colorno(PR), Via Argine Galasso 7,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

L' Agriturismo "La Palazzina" si impegna ad avviare un'attività di Corso base di Cucina e Pasticceria rivolto a pazienti del Centro Adolescenza e Giovane età, secondo il progetto dettagliato presentato per l'anno 2015 e in continuità con quello effettuato nel 2014, con l'obiettivo di sviluppo dell'abilità di preparare semplici pietanze, ed alla acquisizione di alcune basilari norme igieniche rispetto al trattamento ed alla conservazione delle pietanza e di valorizzare l'autostima e le capacità di impegno ed applicazione dei partecipanti. L'attività si svolgerà di norma presso la Parrocchia "Santa Maria del Rosario" sita in Parma alla via Isola.

ART. 2

L' Agriturismo "La Palazzina" si impegna a condurre l'attività, tramite propri operatori, nel corso di 12 incontri di due ore e mezza ciascuno a cadenza settimanale. L'articolazione dell'attività sarà concordata con i referenti per le attività riabilitative del Centro Adolescenza e Giovane Età.

ART. 3

L'AUSL riconosce all'Agriturismo la somma di euro 2.400,00 IVA compresa; tale importo, comprensivo delle spese derivanti dall'acquisto dei materiali e degli ingredienti, verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore della UOC NPIA.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico dell' Agriturismo.

L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2015 ed è rinnovabile, con scambio di corrispondenza, per l'anno 2016.

ART. 5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte dell'Agriturismo degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

In applicazione dell'art. 2, comma 3 quater, del "Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda USL di Parma" approvato con deliberazione n. 893 del 31 dicembre 2013, ogni operatore del Gestore è tenuto all'osservanza del Codice medesimo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto. Il Codice, scaricabile accedendo alla Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Anticorruzione" del sito istituzionale dell'Azienda USL di Parma (www.ausl.pr.it), costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto.

ART. 7

1. L'Agriturismo "La Palazzina" è obbligato:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove la cooperativa abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. ZC214054C5 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART. 8

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma, 7.05.2015

Il Legale Rappresentante
Agriturismo "La Palazzina"

Il Direttore
Distretto di Parma
Dr.ssa Giuseppina Ciotti

G. Ciotti